

Statuti

dell'associazione "INTERPRET Associazione svizzera per l'interpretariato e la mediazione interculturale"

1. Nome e sede

Con la denominazione di "INTERPRET Associazione svizzera per l'interpretariato e la mediazione interculturale" si è costituita ai sensi degli art. 60 e seguenti del CC un'associazione la cui sede si trova a Berna.

2. Scopo

L'associazione ha come scopo di promuovere la comunicazione e la comprensione nel contesto interculturale.

S'impegna in particolar modo

- per la promozione e la diffusione dell'interpretariato e della mediazione interculturale
- per la professionalizzazione delle persone coinvolte nella comunicazione interculturale in base a standard nazionali di qualità, nella creazione e nella garanzia di condizioni quadro adeguate
- per iniziative e progetti mirati alla promozione della comunicazione e dell'integrazione.

3. Mezzi

- 1) Per la realizzazione dello scopo prefisso, l'associazione dispone delle quote sociali dei suoi membri e di aiuti ed entrate di ogni tipo.
- 2) L'importo della quota sociale dei membri collettivi e individuali è determinato dall'Assemblea generale e ammonta al massimo a CHF 300.- per i membri individuali e a CHF 1000.- per i membri collettivi.
- 3) La quota va versata durante la prima metà dell'anno. La quota è dovuta per tutto l'anno, anche se l'adesione o l'uscita dall'associazione avviene nel corso dell'anno associativo.
- 4) Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. E' esclusa ogni responsabilità personale dei membri dell'associazione.

4. Membri

- 1) I membri individuali possono essere persone attive nell'ambito dell'interpretariato e della mediazione interculturale, o intenzionate a perseguire gli scopi dell'associazione.
- 2) I membri collettivi possono essere istituzioni e persone giuridiche in accordo con gli obiettivi dell'associazione.
- 3) L'ammissione di nuovi membri può avvenire in ogni momento. Le domande di adesione vanno indirizzate al Segretariato all'attenzione del Comitato, cui spetta la decisione sull'ammissione definitiva.
- 4) La qualità di membro individuale si estingue con il decesso del membro stesso. Per i membri collettivi si estingue con la perdita della personalità giuridica, per quanto si tratti di un'entità legale.
- 5) La domanda di uscita dall'associazione da parte di un membro deve essere inoltrata per iscritto al Segretariato, al più tardi entro il 30 settembre, per la fine dell'anno associativo.
- 6) I membri possono essere esclusi dall'associazione se non pagano la quota malgrado due richiami.
- 7) I membri possono essere esclusi dall'associazione se nuocciono agli interessi dell'associazione o turbano la vita associativa in modo durevole. Prima dell'esclusione si procederà a un'audizione del membro in questione. Il Comitato decide sull'esclusione dei membri.

5. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato
- il Segretariato
- l'Organo di revisione.

6. L'Assemblea generale

- 1) L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta l'anno. Un'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato o anche se un quinto dei membri lo richiede in forma scritta menzionando il punto o i punti da inserire all'ordine del giorno.
- 2) I membri sono invitati all'Assemblea con almeno quattro settimane di anticipo con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le trattande proposte dai membri devono giungere al Comitato almeno sei settimane prima dell'Assemblea. Qualunque richiesta presentata in ritardo sarà trattata in linea di principio all'Assemblea successiva.
- 3) Qualsiasi modifica dell'ordine del giorno è possibile unicamente se è approvata dai due terzi dei membri presenti.
- 4) Ogni Assemblea generale, convocata in buona e debita forma, può prendere decisioni. E' diretta dal/la Presidente, nel caso di un suo impedimento, dal/la Vice-presidente.
- 5) Tutte le discussioni devono essere riportate almeno in un verbale delle deliberazioni.
- 6) All'Assemblea generale i membri individuali hanno diritto a un voto, i membri collettivi a due. Le procure sono possibili. I membri che rappresentano il voto di un secondo membro devono segnalarlo al momento dell'elencazione dei presenti. Una persona non può cumulare più di due voti.
- 7) Le votazioni avvengono generalmente in modo palese.
- 8) Per le elezioni si applicano la maggioranza assoluta al primo turno e la maggioranza relativa al secondo turno. Peraltro le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei voti espressi salvo le eccezioni statutarie..
- 9) Nelle votazioni il/la Presidente dispone di un voto determinante.
- 10) Spettano all'Assemblea ordinaria dei membri in particolar modo le seguenti competenze:
 - approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale
 - elezione del/della Presidente e degli altri membri del Comitato
 - elezione dell'organo di revisione
 - approvazione del rapporto annuale del Comitato
 - approvazione dei rapporti dei gruppi di lavoro e delle commissioni costituiti dall'Assemblea
 - approvazione dei conti annuali (conto economico, bilancio)
 - approvazione del rapporto dell'organo di revisione
 - presa d'atto del budget definito dal Comitato
 - decisione sull'indennizzo del Comitato
 - determinazione dell'importo della quota sociale ai sensi dell'art. 3, comma 2
 - determinazione dell'importo di indennizzo per i membri del Comitato
 - scarico agli organi
 - decisione sulla modifica degli statuti
 - decisione sullo scioglimento dell'associazione
 - decisione sull'utilizzo del ricavo della liquidazione, in caso di scioglimento dell'associazione.

7. Il Comitato

- 1) Il Comitato rappresenta l'associazione verso l'esterno. E' composto **di almeno cinque membri**, eletti per quattro anni. La rielezione è possibile due volte. Una rielezione dopo tre periodi di mandato è possibile soltanto eccezionalmente. Se un membro del Comitato si dimette durante il suo mandato, un membro supplente può essere eletto per il periodo rimanente del mandato.
- 2) L'elezione dei membri del Comitato deve avvenire secondo criteri obiettivi e in piena indipendenza. Nessuna istituzione o nessun gruppo d'interesse può pretendere un seggio nel Comitato.
- 3) L'Assemblea generale elegge il/la Presidente. Peraltro il Comitato si costituisce da sé, assegna ambiti di attività ai membri del Comitato e disciplina il diritto di firma a nome dell'associazione.
- 4) Il Comitato si riunisce in sedute, tante volte quante lo richiedono le questioni correnti da trattare. Ogni membro del Comitato ha il diritto di richiedere la convocazione di una seduta. Il quorum è raggiunto quando almeno tre dei suoi membri sono presenti. Il Comitato può deliberare per mezzo di circolare nella misura in cui nessun membro esiga una discussione diretta.
- 5) Deve essere redatto un verbale per tutte le sedute del Comitato riportando almeno le decisioni.
- 6) Nelle sedute del Comitato la votazione avviene a maggioranza semplice dei votanti. Il/La Presidente ha il diritto di fare uso del suo voto determinante.
- 7) Il Comitato può appoggiarsi a un consiglio consultivo per un sostegno.

8. Segretariato

- 1) Il Segretariato è sottomesso all'autorità del Comitato.
- 2) Il Segretariato è responsabile della realizzazione di tutti i lavori da eseguire negli interessi dell'associazione su decisione dell'Assemblea generale o del Comitato.
- 3) Il Segretariato gestisce la segreteria dell'Assemblea generale e del Comitato e si occupa della contabilità.
- 4) Il Comitato può promulgare un regolamento che specifica in dettaglio i compiti del Segretariato.

9. Gruppi di lavoro e commissioni

- 1) L'Assemblea generale e il Comitato possono costituire dei gruppi di lavoro e delle commissioni per raggiungere meglio gli scopi dell'associazione e gli obiettivi mirati. I gruppi di lavoro e le commissioni dipendono dall'organo da cui sono stati costituiti.
- 2) Le persone che fanno parte dei gruppi di lavoro e delle commissioni non devono necessariamente essere membri dell'associazione.
- 3) La Commissione qualità (CQ), eletta dal Comitato, è una commissione permanente. Una persona del Comitato ne è membro. Il Comitato redige ed emette il regolamento interno della CQ.
- 4) La commissione di ricorso, eletta dal Comitato, è anche una commissione permanente. E' composta di membri del Comitato che non fanno parte della CQ, ed è competente per trattare ogni ricorso contro decisioni della CQ.

10. L'organo di revisione

- 1) L'organo di revisione è composto di una o due persone. Anche una persona giuridica esterna, ad es. una fiduciaria, o una persona fisica esterna con le competenze richieste possono essere elette come organo di revisione.
- 2) L'organo di revisione è eletto per un periodo di un anno. E' rieleggibile.
- 3) L'organo di revisione presenta il suo rapporto di revisione all'Assemblea generale ordinaria.

11. Anno associativo

- 1) L'anno associativo corrisponde all'anno civile.
- 2) L'esercizio contabile corrisponde all'anno associativo.

12. Modifica degli statuti

Una modifica degli statuti può essere decisa soltanto se l'Assemblea generale riunisce a favore almeno due terzi dei voti validi espressi.

13. Scioglimento o fusione dell'associazione e utilizzo del ricavo della liquidazione

- 1) Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto in occasione di un'Assemblea generale e con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi in questo senso. Una fusione può avvenire soltanto con un'altra persona giuridica di pubblica utilità, esentata dall'obbligo fiscale e con sede in Svizzera.
- 2) Nel caso di uno scioglimento dell'associazione, i benefici, il capitale e il ricavo della liquidazione saranno devoluti a una persona giuridica di pubblica utilità, esentata dall'obbligo fiscale e con sede in Svizzera.

14. Entrata in vigore

La presente versione degli statuti dell'associazione è stata approvata dall'Assemblea generale l'11 giugno 2015 ed entra immediatamente in vigore.

15. Discrepanze delle versioni

Gli statuti sono redatti in tedesco, francese e italiano. In caso di discrepanze nel testo fa fede la versione tedesca.

Berna, 11 giugno 2015

La Presidente



Josiane Aubert

La Vice-presidente



Barbara Ackermann